



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## SERVIZIO

D2.01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP. - GESTIONE E MANUTENZIONE  
DEL DEMANIO STRADALE

---

### ORDINANZA NUM. GENERALE N. 199 DEL 30/05/2024

Numero di Servizio 26 / 2024

**OGGETTO:** SP 101\_ SOTTOVIA VIA TIMONE ZACCANAZZO , KM. 66+700 A18 ME-CT  
TR TRASMISSIONE DI ORDINANZA DI CHIUSURA PARZIALE AL TRANSITO A TEMPO  
DETERMINATO MEDIANTE  
L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTI:**

- Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Nuovo Codice della Strada)
- Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)
- Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
- Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
- L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;
- L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

**PREMESSO che:**

- Perviene all'Ufficio Segnaletica Stradale di questo Servizio Viabilità dal Consorzio per le Autostrade Siciliane Direzione Area Tecnica e di Esercizio, la richiesta pervenuta con PEC protocollo n. 26267 del 30.05.2024, di emissione di apposita Ordinanza di chiusura parziale al transito a tutti i veicoli del tratto della strada provinciale 101, in prossimità del sottovia via Timone Zaccanazzo Km. 66+700 A18 ME-CT, di competenza del CAS, ricadente nel territorio del Comune di Acireale; disponendo l'utilizzo di una carreggiata per volta e l'istituzione del

senso unico alternato **con impianto semaforico o moviere.**

- L'emissione dell'ordinanza viene richiesta per regolamentare il traffico, nel sottovia della A/18 Messina-Catania, lungo la S.P. 101, a seguito dei lavori di accordo Quadro per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse all'autostrada A/18 Messina-Catania (Codice CIG: 9187044C88). Nelle more di eseguire i suddetti lavori, secondo quanto previsto dai tecnici del CAS: è possibile chiudere parzialmente il tratto in prossimità del sottovia posto in corrispondenza della S.P.101 con istituzione di un senso unico alternato con impianto semaforico o moviere.
- Al fine di consentire la corretta circolazione stradale e la prosecuzione di detti lavori lungo la sopracitata strada provinciale che avranno la durata relativamente alla necessità della chiusura a senso unico alternato, questo Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione della presente Ordinanza.
- Si evidenzia pertanto la necessità di restringere la carreggiata, con velocità limitata a **20 km/h** in corrispondenza del sottovia interessato dai lavori, in ottemperanza di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S. nonché all'applicazione della segnaletica prevista nelle **TAB. n. 64 o 65 del D.M. 10 Luglio 2002**, riferita ai lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato.

**VERIFICATO** che:

- La S.P. 101 dalla circonvallazione di Acireale (via C. Colombo) per le contrade Loreto, timone, Balatelle, Zaccanazzo all'innesto sulla SP. 49/II.

**CONSIDERATO** che:

- ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di limitazioni al transito lungo il tratto di S.P.125, in corrispondenza del cavalcavia della A/18;
- in conseguenza di tali limitazioni al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla sicurezza della circolazione,
- gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.
- per il tratto di S.P.125 interessato, ricadente all'esterno del centro abitato del comune di Aci Sant'Antonio, delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera *b*) del C.d.S.;

- **RITENUTO** che:

allo stato attuale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario si ritiene necessario aderire alla suddetta richiesta.

**ATTESO** che:

la chiusura al transito parziale della corsia di marcia della carreggiata, con conseguente istituzione di divieto di sorpasso, nonché la limitazione della velocità a **20 km/h** sono necessari per consentire, in condizioni di massima sicurezza la regolare circolazione stradale.

**VISTI:**

- gli articoli n° 5, 6, 21 e dal 38 al 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

**ORDINA**

ai sensi dell’art. 5 comma 3 e nel rispetto dell’art. 6 comma 4 lett. a) e b) del C.d.S., del Codice della Strada vigente, **sulla “S.P.101”** in prossimità del sottovia via Timone Zaccanazzo Km. 66+700 A18 ME-CT, di competenza del CAS, **con decorrenza immediata e fino al giorno 20/06/2024.**

- 1) La CHIUSURA parziale al transito e a tempo determinato, a tutti i veicoli, disponendo l’utilizzo di una carreggiata per volta e l’istituzione del senso unico alternato.**
- 2) L’istituzione del limite di velocità di 20 km/h;**
- 3) L’istituzione del divieto di sorpasso nel tratto interessato dal restringimento della carreggiata e nei tratti limitrofi nel rispetto di quanto stabilito nel D.M. 10 luglio 2002;**
- 4) L’obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell’art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.**

I lavori verranno eseguiti dalla Ditta GIOVETTI SISTAM Via Cella n. 308 – loc. San Bartolo – 48125 Ravenna (RA), Partita IVA 07439060018 sotto la direzione del CAS, responsabile dell’applicazione della seguente Ordinanza, in ottemperanza di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S. nonché all’applicazione della segnaletica prevista nella **TAB. n. 64 o 65 del D.M. 10 Luglio 2002**, riferiti ai lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato.

L’apertura del cantiere stradale, dovrà avvenire collocando conforme ed idonea segnaletica stradale, che comporterà:

- La collocazione nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle situazioni specifiche, di tutta la segnaletica stradale temporanea conforme a quella di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D.I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.
- La delimitazione dell’area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscano l’ingresso accidentale anche pedonale.
- L’eventuale copertura o rimozione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell’esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine lavori.

- Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso di lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.  
La segnaletica verticale necessaria sarà predisposta, a cura della Ditta GIOVETTI SISTAM Via Cella n. 308 – loc. San Bartolo – 48125 Ravenna (RA), sotto la direzione del CAS, la quale si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguata pubblicità al presente provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n.11.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada. La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché ai Sindaco del Comune di Acireale, ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.

*Referente Ufficio Segnaletica Stradale:  
Geom. Cinzia Bisicchia*



**Istruttore**  
Cinzia Bisicchia

**Il Dirigente del Servizio**  
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.